



RELAZIONE ILLUSTRATIVA e TECNICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI ACCORDO (PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE) RELATIVO AL "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA SOMMA EX ART. 92 COMMI 5 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12.4.2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI".

Il comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) ripropone, nella sostanza, l'art. 18, comma 1, della L. 109/1994 e prevede che "una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono

economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.

Parallelamente, il comma 6 dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, nel riprodurre il comma 2 dell’art. 18 della legge Merloni, stabilisce che “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.”

Dal tenore letterale del comma 5 si desume che l’effettiva utilizzabilità del beneficio risulta subordinata alla adozione dal parte dell’amministrazione dell’apposito regolamento che definisce la percentuale massima, entro quella del 2% fissata ex lege, e che comunque dovrà tener conto dei criteri e delle modalità previste in sede di contrattazione decentrata; peraltro, l’adozione del regolamento costituisce un obbligo che discende ex lege per l’amministrazione fin dalla entrata in vigore della L. 144/99 che con l’art. 13 ha sostituito il comma 1 dell’art. 18 della l. n. 109/94 che si limitava a prevedere la costituzione di un apposito fondo interno per la progettazione ma sempre nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 7 dell’art. 16 della stessa legge.

L’incentivo per la progettazione si riferisce ad una serie di soggetti ed alle attività che dagli stessi vengono realizzate; ad ogni prestazione effettivamente svolta deve essere rapportata una quota dell’incentivo (due per cento o altra misura inferiore determinata in rapporto all’entità ed alla complessità dell’opera da realizzare). Lo stesso spetta ai dipendenti dell’amministrazione che in concreto hanno effettuato la redazione degli elaborati progettuali ed ha il fine di compensare gli stessi progettisti della loro attività.

Dalla medesima disposizione e in particolare dall’inciso “in quanto affidate a personale esterno” si ricava che l’incentivo è finalizzato a compensare attività effettivamente svolte da personale interno. L’incentivo è riferito a determinati soggetti ciascuno dei quali, nell’ambito della propria partecipazione all’attività progettuale ed esecutiva, manifesta le proprie funzioni. Queste figure possono essere affiancate da collaboratori i quali devono rivestire un ruolo nell’attività di supporto alle figure “principali” indicate dalla norma.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, si desume che spetta agli Enti, in piena autonomia, determinare lo schema regolamentare più adatto al proprio profilo organizzativo e che, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente e dei contenuti tecnico-professionali necessari, in esso siano definiti i diversi atti di pianificazione, i parametri per la determinazione delle tariffe nonché i criteri di distribuzione del fondo tra i dipendenti nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità.

La bozza prevede la suddivisione del regolamento in tre Capi:

- 1) Progettazione opere pubbliche
- 2) Atti di pianificazione
- 3) Norme comuni e finali

Nei primi due Capi è dettagliata la disciplina di alcuni aspetti fondamentali nell'attribuzione dell'incentivo che si differenziano a seconda che si tratti di "Progettazione di opere pubbliche" o di "atti di pianificazione": i soggetti aventi diritto, i criteri di conferimento degli incarichi, le modalità di ripartizione dell'incentivo, i termini per la presentazione dei progetti e le relative penalità.

Il terzo Capo regola, invece, alcuni aspetti comuni quali l'iscrizione all'Albo Professionale, la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, la responsabilità per i danni subiti dall'Amministrazione, la proprietà dei progetti, l'orario di lavoro, la correlazione con altre forme di incentivazione, i ricorsi e le contestazioni, la pubblicità e l'entrata in vigore.

I risultati attesi dell'accordo (e, conseguentemente del regolamento), anche in termini di effetti sulla produttività individuale, sono coerenti con quelli perseguiti dall'art. 18 della L. 109/94: la ratio di tale disposizione normativa consisteva nell'esigenza di favorire la redazione dei progetti e degli elaborati tecnici necessari per la realizzazione delle opere pubbliche all'interno delle stazioni appaltanti, limitando il più possibile il ricorso a professionisti esterni, al fine principale di contenere le spese di

progettazione a carico dell'ente; nelle intenzioni del legislatore del 1994, infatti, vi era quella di escludere l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in tutti i casi in cui l'attività di progettazione potesse essere svolta direttamente dai tecnici in forza all'amministrazione, lasciando a quest'ultima la facoltà di ricorrere a tecnici esterni laddove, per la complessità dell'opera o per la carenza di organico, non vi fossero al proprio interno dipendenti in grado di redigere, con la perizia e la professionalità necessarie, i progetti di volta in volta richiesti per dare attuazione alle opere pubbliche individuate negli atti di programmazione annuali e pluriennali.

L'istituto dell'incentivo, per quanto attiene i lavori e le opere pubbliche, consente all'Ente di risparmiare sulle spese di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori che, se affidati a professionisti esterni, comporterebbero un maggior onere. Infatti l'incentivo è percentualmente inferiore rispetto alle tariffe applicate dai professionisti. Al pari di altri costi la somma destinata all'incentivo è prevista nel quadro generale e rientra quindi nel finanziamento complessivo dell'opera senza ulteriori costi a carico del bilancio provinciale.

Analoghe considerazioni sono valide per gli atti di pianificazione: l'incentivo è pari al 30% della tariffa applicata dal professionista esterno, realizzando quindi un risparmio del 70%.